Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVII — **Roma — Sabato, 6 febbraio 1926** — **Numero 30**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprini.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonsogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: (*). — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana. Società Editrice Internazionale.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: (*) — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana, R. Majolo e Figlio* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*) — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A. Signorelli.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *NB* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO:

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE (1924-26).

Il Senato del Regno è convocato in seduta pubblica per mercoledì 10 febbraio 1926, alle ore 15, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Approvazione dell'accordo stipulato a Washington il 14 novembre 1925 fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per il consolidamento del debito dell'Italia verso gli Stati Uniti al 15 giugno 1925 (n. 366);

2. Approvazione dell'accordo stipulato a Londra il 27 gennaio 1926 fra l'Italia e la Gran Bretagna per la sistemazione del debito dell'Italia verso la Gran Bretagna (n. 387).

Il Presidente: TITTONI.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 342.

LEGGE 21 gennaio 1926, n. 116.

Conversione in legge del R. decreto-legge 25 luglio 1924, n. 1258, concernente la sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 25 luglio 1924, n. 1258, che contiene nuove disposizioni per la sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per la industria zolfifera siciliana in Palermo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 343.

REGIO DECRETO 3 gennaio 1926, n. 109.

Nomina del Commissario straordinario per la gestione dell'Istituto delle case popolari livornesi, con sede in Livorno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia;

Visto il R. decreto 12 luglio 1912, n. 1040, che riconosce in Ente morale l'Istituto case popolari livornesi, con sede in Livorno, e ne approva lo statuto organico;

Vista la nota 12 dicembre 1925 del Prefetto di Livorno che comunica le avvenute dimissioni della maggioranza dei consiglieri del predetto Ente;

Riconosciuta la necessità di assicurare all'Ente la continuità del funzionamento;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il cav. uff. dott. Enrico Trinchieri, consigliere presso la Prefettura di Livorno, è nominato Commissario straordinario per la gestione temporanea dell'Istituto case popolari livornesi, con sede in Livorno, con tutti i poteri spettanti al Consiglio di amministrazione.

Art. 2.

Il Commissario straordinario predetto provvederà alla ricostituzione dell'Amministrazione dell'Istituto stesso entro tre mesi dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Per tutta la durata della gestione straordinaria al detto Commissario l'Istituto corrisponderà una indennità giornaliera che verrà determinata dal Prefetto di Livorno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 247, foglio 9. — FAINI.

Numero di pubblicazione 344.

REGIO DECRETO 3 gennaio 1926, n. 114.

Estensione alle nuove Provincie dei Regi decreti-legge 2 settembre 1919, n. 1759, e 21 ottobre 1923, n. 2479, concernenti le associazioni agrarie di mutua assicurazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vedute le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, ed il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;

Veduti i Regi decreti-legge 2 settembre 1919, n. 1759, e 21 ottobre 1923, n. 2479, concernenti le associazioni agrarie di mutua assicurazione, convertiti in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto coi Ministri per l'interno, per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori annessi colle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e col R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, sono estesi e pubblicati i Regi decreti-legge 2 settembre 1919, n. 1759, e 21 ottobre 1923, n. 2479, concernenti le associazioni agrarie di mutua assicurazione, convertiti in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473.

Art. 2.

Le associazioni agrarie di mutua assicurazione costituite nei territori annessi le quali, essendosi uniformate alle disposizioni dei precitati decreti-legge, ottennero anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto il riconoscimento mediante decreto dei Regi Prefetti pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della provincia, s'intendono legalmente costituite e riconosciute a tutti gli effetti dei decreti-legge sopra menzionati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — FEDERZONI — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 19. — FAINI.

Numero di pubblicazione 345.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1925, n. 2510.

Designazione della frazione Creda quale sede del capoluogo del Comune omonimo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 1° febbraio 1925, con cui il Consiglio comunale di Creda designava la frazione Robis, quale sede del capoluogo del Comune;

Visto il ricorso in data 10 febbraio 1925 dei frazionisti di Boreama e Potochi contro la predetta designazione;

Viste le deliberazioni 17 giugno 1925 della Reale commissione straordinaria per la amministrazione provinciale del Friuli e 3 ottobre 1925 del Consiglio comunale di Creda, con le quali a sede del Comune viene designata la frazione Creda;

Udito il parere del Consiglio di Stato le cui considerazioni si intendono nel presente decreto riprodotte;

Visti la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, il relativo regolamento nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La sede del capoluogo del comune di Creda è stabilita nella frazione Creda.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 15. — FAINI.

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1926.

Revoca della nomina ad agenti di cambio in soprannumero presso la Borsa di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 4 settembre 1925, n. 4081, col quale vennero autorizzati a continuare nell'esercizio professionale presso la Camera di commercio di Torino, quali agenti di cambio in soprannumero, i signori Colombo Guido, Gado Giuseppe, Merighi Primo e Rognetta Benedetto;

Visto il decreto Ministeriale 7 settembre 1925, n. 4240, col quale vennero autorizzati a continuare nell'esercizio professionale presso la Camera di commercio di Torino, quali agenti di cambio in soprannumero, i signori Beltramo Carlo, Vipiana Ettore e Berutto Eugenio;

Ritenuto che i suddetti signori sono decaduti dalla carica di agente di cambio, non avendo costituito la prescritta cauzione giusta comunicazione 24 ottobre 1925, n. 3053, della Regia prefettura di Torino;

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione conferita ai signori Colombo Guido, Gado Giuseppe, Merighi Primo, Rognetta Benedetto, Beltramo Carlo, Vipiana Ettore e Berutto Eugenio, per continuare l'esercizio professionale, quali agenti di cambio in soprannumero presso la Borsa di Torino.

Roma, addì 25 gennaio 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Decisione del Collegio centrale arbitrale in merito al passaggio in patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti della tenuta « Vitriano », in territorio di Tivoli (Roma).

IL COLLEGIO CENTRALE ARBITRALE

costituito a sensi dell'art. 26 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti approvato con R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3258, composto degli eccellentissimi signori:

S. E. Nonis gr. cord. Giuseppe, primo presidente onorario di Corte di cassazione, presidente,

Mosconi gr. cord. sen. Antonio, consigliere di Stato, membro effettivo.

Brizzi gr. cord. Alessandro, direttore generale nel Ministero dell'economia nazionale, membro effettivo;

Di Muro prof. comm. Leopoldo, ordinario di economia rurale ed estimo nella Regia scuola di ingegneria di Padova, membro effettivo,

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore generale nel Ministero dell'economia nazionale, membro supplente;
Assistito dal segretario comm. avv. Castellani Antonio già cancelliere capo della Corte di cassazione;
Ha emesso la seguente

DECISIONE.

Vista la richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il 25 maggio 1925, intesa ad ottenere la dichiarazione che la tenuta « Vitriano » in territorio di Tivoli (Roma) di proprietà dei signori Basevi Roberto, Mario, Giuseppina, Marcello e Maria del fu Ettore, è suscettibile di importanti trasformazioni culturali e conseguentemente può essere trasferita al patrimonio di essa Opera a norma dell'art. 13 del regolamento legislativo 31 dicembre 1923, n. 3258; la quale tenuta, come risulta dal certificato dell'agenzia delle imposte di Tivoli, ha la superficie di ettari 183.81.10 ed è individuata dai numeri mappali 313, 314, 315-1, 315-2, 316, 317, 320, 323, 774-1, 774-2, 745, 832-1, 832-1275-2 resto, 832-2 (resto) resto, 833 della sezione 3ª e numeri 34 e 66 della sezione 7ª e dai confini: Nord: Colle Torrita del comune di Marcellina; Est: territorio di Marcellina, proprietà Ricci, fosso S. Pastore; Sud: strada mulattiera la Botte e proprietà Ricci; Sud-Ovest: proprietà Sciarretta e proprietà Brigante Colonna; Nord-Ovest: fosso Valle Fontana, territorio di Marcellina;
Ritenuto che la richiesta suddetta è stata notificata, pubblicata ed affissa nella forma e termine di legge come risulta dagli atti;
Visto l'atto di opposizione alla richiesta surriferita prodotto dai proprietari signori Basevi e depositato nella segreteria del Collegio il 30 aprile 1925;
Udito il relatore ing. Giuseppe Zattini;
Considerato che, secondo quanto risulta dal piano dell'Opera, la natura del terreno è siliceo-calcarea, poco compatta, sassosa nella sommità dei colli con sottosuolo tufaceo facilmente dissodabile e che in tutta la tenuta si hanno solo ettari 16 circa fra oliveto, vigneto ed orto, mentre 155 ettari sono terreno incolto ed a pascolo, ed ettari 13 a pascolo cespugliato;
Considerato che, detti ettari 155, per il loro stato di incoltura furono già concessi per la semina con decreto Visocchi, alla Cooperativa agricola ex combattenti di Marcellina, per gli anni 1920-922 e successivamente fino al 1924;
Considerato che l'Opera nazionale si propone di fare impianti nuovi di oliveti, vigneti e frutteti in tutto il terreno incolto, coltivando poi gli interfilari e le piccole zone vallive, lungo i fossi, a rotazione regolare continua di cereali e leguminose;
Presa visione poi delle deduzioni presentate dai proprietari interessati i quali in sostanza ammettono lo stato di fatto e solamente sollevano le seguenti eccezioni e osservazioni:

a) la Cooperativa combattenti, che ora chiede la tenuta per mezzo dell'Opera, è la stessa che già la occupò in forza del decreto Visocchi dando però prova della maggior inettitudine. Nessuna miglioria infatti apportò al fondo e solo si decise ad abbandonarlo dopo averlo sfruttato;

b) d'altra parte, fin dal settembre 1914 il loro padre nel locare il fondo ai signori Conversi aveva fatto loro l'obbligo di diversi miglioramenti, ciò che non si è attuato sia per l'avvenuta morte del locatore e sia per causa della guerra cui l'erede primogenito prese parte attiva. Finita la guerra, si soggiunge, avvennero le invasioni delle terre che procurarono uno sfruttamento eccessivo del terreno e questo sfruttamento ha poi obbligato in questi ultimi anni ad un periodo di riposo;

Ma col nuovo contratto di affitto stipulato coi signori Ciampanelli nel novembre 1923, è stato fatto obbligo di provvedere a tutto ciò che riguarda la bonifica agraria e fondiaria ossia a quei lavori che l'Opera si propone;
I proprietari osservano, infine, che per riguardo all'impianto di nuovi oliveti e vigneti la riuscita è molto problematica sia per le difficoltà degli scassi, sia per l'elevato costo attuale di tali impianti che rende siffatte opere di esito antieconomico e tecnicamente molto aleatorio. E concludono chiedendo che il Collegio non emetta un provvedimento che significherebbe dispregio degli interessi di chi ha servito la Patria quanto gli altri ex combattenti;
Ammesse le parti dinanzi al Collegio, nella seduta del 1° luglio 1925, il rappresentante dell'Opera nazionale ha insistito nella sua richiesta;
Il rappresentante poi dei proprietari ha svolto le controdeduzioni già esposte per iscritto, insistendo nella circostanza che la morte del loro padre nel 1915 e le vicende della guerra che obbligarono al servizio militare il primogenito Roberto e il cognato Ricciardi, fecero venir meno ogni sorveglianza sulla esecuzione dei lavori di bonifica da parte dell'affittuario Conversi: si aggiunge peraltro che ora col contratto stipulato col nuovo affittuario Ciampanella nel 1923 si sono meglio precisati sulla base del progetto dell'agronomo Guelfi, i lavori da compiersi, nonchè le relative spese da sostenersi;

Da ultimo si è fatto richiesta di un sopraluogo da parte del Collegio allo scopo di meglio constatare le condizioni del fondo;
Il Collegio, avuto riguardo al fatto che una parte della tenuta trovasi già a coltura intensiva, ha riconosciuto l'opportunità di una visita superlocalità e nella seduta del 30 novembre 1925 ha incaricato uno dei membri del Collegio stesso, nella persona dell'ing. Zattini di eseguire tale visita che infatti ebbe luogo, coll'intervento delle parti il giorno successivo 1° dicembre;
Nella seduta poi del 3 dicembre l'ing. Zattini ha riferito sulle condizioni di fatto mettendo in evidenza queste principali circostanze e cioè, che il terreno in gran parte incolto, si presta all'estendimento della coltura arborea e arbustiva, che già esiste in una porzione del fondo dove si trovano i fabbricati e che per accedere a detta zona, e quindi ai fabbricati, occorre valersi di una strada poderale che parte da un estremo opposto e cioè verso la stazione ferroviaria di Marcellina;
Il Collegio, considerate tutte le esposte circostanze, non esita a riconoscere la suscettibilità di importanti trasformazioni colturali per la maggior parte della tenuta, fatta eccezione cioè della zona, prossima ai fabbricati, che già si trova a coltura arborea e arbustiva (oliveti, vigneti, orto), per cui ritiene che tale zona possa rimanere agli attuali proprietari con una parte del terreno attraversato dalla via di accesso;
Visti pertanto gli articoli 13, 14 e 15 del regolamento legislativo 31 dicembre 1923, n. 3258, il Collegio centrale arbitrale pronuncia la seguente

DECISIONE:

La tenuta « Vitriano » in territorio di Tivoli, di proprietà dei signori Basevi Roberto, Marcella, Mario, Giuseppina e Maria fu Ettore, come più sopra è stata descritta e meglio specificato nella richiesta e negli atti è certamente nella maggior parte suscettibile di importanti trasformazioni colturali quali sono quelle indicate nel piano progettato dall'Opera nazionale richiedente.
La zona che non ha detta suscettibilità, e che perciò non può essere oggetto di attribuzione, è costituita dai seguenti numeri di mappa: 313, 314, 315 sub 1, 315 sub 2, 316, 317, 320, 323 e una parte de due mappali 832 sub 2 (resto) resto, 832 sub 1. Il frazionamento de due mappali dovrà essere fatto di comune accordo fra l'Opera nazionale e proprietario tracciando una linea, che seguendo l'andamento della strada poderale, parta dal punto più a Nord-Est, cioè vicino alla ferrovia del numero 832 sub 2 (resto) resto e finisca a Sud del n. 832 sub 1, in vicinanza della località individuata dalla sorgente la Botte.
Dispone che la presente decisione sia depositata nell'ufficio di segreteria di questo Collegio centrale arbitrale.
Così deliberato in Roma previa conferenza personale degli arbitri il 4 dicembre 1925 nella sede del Collegio presso la Corte di appello nel palazzo di Giustizia e sottoscritta la presente decisione il giorno 21 del mese di gennaio 1926.

Firmati: *Nonis*, presidente
Mosconi
Brizi
Di Muro
Zattini, estensore
Castellani, segretario.

Le presente decisione è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 21 del mese di gennaio 1926.

Castellani Antonio, segretario.

Registrata a Roma il giorno 21 gennaio 1926, vol. 493, n. 479[illegible]
Gratis.

Il ricevitore: (firma illeggibile).

Copia conforme all'originale col quale collazionata concorda che si rilascia, in forma autentica, a sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Collegio centrale arbitrale, a richiesta dell'Opera nazionale per combattenti questo dì 21 gennaio 1926.

Dalla segreteria del Collegio suddetto.

Il segretario del Collegio: Antonio Castellani.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da dall'8 al 14 febbraio 1926 è fissata in L. 480, rappresentanti 100 nominale e 380 aggiunta cambio.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Perdita di certificati.

1ª Pubblicazione

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del Testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del Regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato Regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato Regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	447254 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Calori Erminia fu Carlo, vedova di Giosuè Minoja . . . . L. Per la proprietà: Minoja Maria fu Giosuè, moglie di Biggio Carlo, domic. a S. Remo (Porto Maurizio).	161 —
»	447255 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . » Per la proprietà: Minoja Bernardina fu Giosuè, moglie di Viale Vittorio, domic. a S. Remo (Porto Maurizio).	161 —
»	447253 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . » Per la proprietà: Minoja Genoveffa fu Giosuè, moglie di Lobetti Bodoni Francesco, domic. in S Remo (Porto Maurizio).	161 —
»	146711 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Calori Emilia di Carlo, ved. di Minoja Giosuè » Per la proprietà: Minoja Maria, Bernardina e Genoveffa fu Giosuè, minori sotto la patria potestà della madre Calori Emilia di Carlo, vedova Minoja Giosuè, domiciliata a San Remo (Porto Maurizio).	385 —
»	179038 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . » Per la proprietà: Minoja Maria, Bernardina e Genoveffa fu Giosuè, minori sotto la patria potestà della madre Calori Emilia fu Carlo, domic. a S. Remo (Porto Maurizio).	175 —
»	325415	Ballarino Aida di Eugenio, moglie di Galluccio Luca fu Giovanni, domic. in Siano (Salerno), vincolata . . . . . »	70 —
»	583390	Ballerini Aida di Eugenio, moglie di Galluccio Luca fu Giovanni, domic. a Napoli, vincolata . . . . »	87.50
»	515501	Bianchi Caterina di Antonio, moglie di Vesco Giuseppe Luigi, domic. a San Remo (Porto Maurizio) . . . . . . »	294 —
»	762599	Intestata come la precedente . . . . »	28 —
»	511331	Vesco Ermenegilda di Giuseppe minore sotto la patria potestà del padre, domic. a San Remo (Porto Maurizio) . . . . »	52.50
P. N. 5 %	19080	Bianchi Caterina di Antonio, moglie di Vesco Giuseppe, domiciliata a San Remo (Porto Maurizio) . . . . »	300 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	161280	Delle Donne Vincenzo fu Vincenzo, domic. a Fisciano (Salerno) L.	250 —
»	280372 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Prole nascitura da Profita Tommaso fu Giuseppe, dom. a Palermo . . . . » Per l'usufrutto: Profita Tommaso fu Giuseppe.	4,705 —
»	209293 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Figli nascituri di Profita Tommaso fu Giuseppe, domic. a Palermo . . . . » Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente.	1,780 —
»	130550	Giorello Achille fu Luigi, domic. a Carcare (Genova) . . . »	150 —
»	391625 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Frassi Teresa fu Michele . . . . . » Per la proprietà: Frassi Catterina Paolina vulgo Ninive fu Quintino, minore sotto la tutela di Mingolla Michele fu Giuseppe, domic. a Genova	65 —
»	276057	Cheleschi Ada di Anton Mattia, moglie di Gandio Francesco di Beniamino, dom. a Nervi (Genova), vincolata . . . . »	3,500 —
»	525891	Peloso Irma fu Giovanni Battista, vedova di Ambrosi Agostino, domic. a Ceccano (Roma), vincolata . . . . »	35 —
»	604819	Intestata come la precedente, vincolata . . . . »	437,50
4.50 %	29508	Ospedale Cutroni Zodda Giuseppe in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) . . . . »	4,740 —
»	43697	Intestata come la precedente . . . . »	255 —
3 %	50044	Ciccarelli di Cesavolpe Anna fu Giovan Battista, moglie di Augusto S. Felice di Monteforte, domic. in Napoli, vincolata »	1,230 —
»	50181	Ciccarelli Anna fu Giovan Battista, moglie di Sanfelice Augusto di Francesco, domic. in Napoli, vincolata . . . . . »	687 —
»	50340	Ciccarelli Anna fu Giovambattista, moglie di Sanfelice di Monteforte Augusto, domic. a Napoli, vincolata . . . . . »	456 —
»	50435	Intestata come la precedente, vincolata . . . . »	1,596 —
»	51222	Intestata come la precedente, vincolata . . . . »	4,350 —
»	53993	Ciccarelli Anna fu Giovambattista, moglie di Sanfelice Augusto fu Francesco, domic. in Napoli, vincolata . . . . . . »	4,236 —
Cons. 5 %	77725	Ongania Giuseppina fu Giuseppe, minore sotto la tutela di Valzelli Antonio, domic. a Lecco (Como) . . . . . . »	435 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
4.50 %	14683 assegno provvisorio	Ospedale del SS. Gonfalone in Monterotondo (Roma) . . . L.	2,06
Cons. 5 %	258191 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Calori Erminia fu Carlo, ved. di Minoja Giosuè » Per la proprietà: Minoja Maria fu Giosuè, moglie di Biggio Carlo, domic. in S. Remo (Porto Maurizio).	110 —
»	258192 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . » Per la proprietà: Minoja Bernardina fu Giosuè, moglie di Viale Vittorio, domic. a S. Remo (Porto Maurizio).	110 —
»	258190 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . » Per la proprietà: Minoja Genoveffa fu Giosuè, moglie di Lobelli Bodoni Francesco, domic. in S. Remo (Porto Maurizio).	110 —
»	330217	Schiavo-Delicato Clotilde di Gaetano, moglie di Neri Giovanni, domic. a Napoli . . . . »	350 —
3.50 % (1902)	6692	Fabbriceria parrocchiale di Azzone (Bergamo) per la Cappellania Vecchia . . . . »	21 —
»	6694	Fabbriceria parrocchiale d'Azzone (Bergamo) . . . . . »	133 —
»	6695	Intestata come la precedente . . . . »	70 —
3.50 %	773067	Foresta Angelina di Carmine, moglie di Vecchione Angelo, domic. in Napoli . . . . »	126 —
Cons. 5 %	905 Polizza combattenti	Rosa Francesco di Arnaldo, domic. a Brescia . . . . . . »	20 —
»	80089	Coscia Maria Carmela fu Pietro, moglie di Merenda Eduardo fu Giuseppe, domic. a New York . . . . »	400 —
»	20291	Intestata come la precedente . . . . »	3,550 —
»	34178	Coscia Maria fu Pietro, moglie di Merenda Edoardo fu Giuseppe, domic. in New York . . . . »	1,050 —
»	347919	Parrocchia di San Pietro Apostolo in Valle d'Ocre (Aquila) . »	645 —

Roma, 30 gennaio 1926.

Il direttore generale: CIARLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Perdita di certificati.

3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottosegnate rendite e fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del dobito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5% Polizza combattenti	15103	Palazzo Antonio di Pietro, dom. a Villa Castelli (Lecce) . . L.	20 —
3.50 %	406483	Raviola Guido di Carlo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino . . . . »	42 —
»	228976	Castaldo Andrea e Grazia fu Francesco, minori sotto la tutela di Francesco D'Ambrosio, dom. a Napoli . . . . . . »	10.50
»	327909	Castaldo Grazia fu Francesco, minore, sotto la tutela di Castaldo Domenico, dom. a Napoli . . . . »	7 —
Consolidato 5%	322068 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: De Gubernatis-Ventimiglia Onorina fu Carlo, vedova di Ferrero di Palazzo e d'Ormea Carlo-Vincenzo, dom. a Torino . . . . »	4,890 —
		Per la proprietà: Ferrero di Palazzo e d'Ormea Alfonsina fu Carlo-Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre De Gubernatis-Ventimiglia Onorina fu Carlo, ved. di Ferrero di Palazzo e d'Ormea Carlo-Vincenzo, dom. a Torino.	
»	342564 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Ferrero-Ventimiglia Onorina fu Carlo, vedova di Ferrero di Palazzo e d'Ormea Vincenzo o Carlo-Vincenzo, dom. a Torino . . . . »	5,125 —
		Per la proprietà: Ferrero di Palazzo e d'Ormea Alfonsina fu Vincenzo o Carlo-Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Ferrero-Ventimiglia Onorina fu Carlo, vedova di Ferrero di Palazzo e d'Ormea Vincenzo o Carlo-Vincenzo, dom. a Torino.	
3.50 %	440072	Gandini Felicita di Vincenzo, moglie di Gandini Felice di Pietro, dom. a Vizzolo (Milano), vincolata . . . . »	353.50
»	149158	Botti Gennaro fu Rosario, dom. a Vallo della Lucania (Salerno), vincolata . . . . »	70 —
»	138727	Intestata come la precedente, vincolata . . . . . . »	35 —
Consolidato 5%	87031	De Pascale Giovannina fu Luigi, moglie di Bruno Domenico, dom. a Montefusco (Avellino), vincolata . . . . . »	350 —
»	221216	Macajone Giuseppe fu Alessandro, dom. a Milano, vincolata »	405 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 %	335506	Cammarata Diego fu Tommaso, minore sotto la patria potestà della madre Mannone Giuseppa Maria, vedova di Cammarata Tommaso, dom. a Salemi (Trapani) . . . . . . »	215 —
3.50 % (1902)	7419	Beneficio parrocchiale di San Ponzo in San Ponzo Semola (Pavia) . . . . »	7 —
Consolidato 5 %	112176	Intestata come la precedente . . . . »	10 —
3.50 % (1906)	536269	Intestata come la precedente . . . . »	10.50
»	274940	Intestata come la precedente . . . . »	122.50
»	164860	Beneficio parrocchiale di San Ponzio in San Ponzo Semola (Pavia) . . . . »	56 —
Consolidato 5 %	396449	Randelli Rosaria fu Paolo, minore sotto la patria potestà della madre Celauro Teresa fu Bernardo, vedova Randelli, domicil. a Palermo . . . . »	105 —
»	338739	Gola Maria fu Errico, minore sotto la patria potestà della madre Carmela Sirico, vedova Gola, dom. in Ottaiano (Napoli) »	105 —
»	338740	Gola Giuseppe fu Enrico, minore, ecc., come la precedente . »	145 —
Cons. 5 % (vecchio)	1050165 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Bozzolini Guido di Alessandro, dom. a Velletri . . . . » Per l'usufrutto: Vannini Clorinda fu Giuseppe.	85 —
3.50 %	722682	Puddu Assunta di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Sorgono (Cagliari) . . . . »	21 —
»	722683	Puddu Adalgisa di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Sorgono (Cagliari) . . . . »	21 —
»	722680	Puddu Maria di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Sorgono (Cagliari) . . . . »	21 —
Consolidato 5 % Polizza combattenti	10853	Bastianini Carlo fu Giuseppe, dom. a Milano . . . . . . »	20 —
Consolidato 5 %	89303	Ravandoni Lorenzo fu Antonio, dom. in Antronapiana (Novara) »	155 —
Certificato provvisorio valevole per il ritiro di obbligazioni definitive delle Venezie, rilasciato dalla R. Tesoreria provinciale di Udine il 6 novembre 1923.	13644	Di Santolo Domenica fu Marco e fu Di Santolo Lucia, vedova Di Santolo . . . . (capitale) »	4,200 —

Roma, 30 settembre 1925

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 28).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	242459	16,292.50	Treves dei Bonfili Bice fu Giuseppe, moglie di Giuseppe Trieste, dom. in Padova.	Treves dei Bonfili Bice fu Giuseppe, moglie di Trieste *Bonaiuto* Giuseppe, dom. a Padova.
»	46096	5,205 —	Treves dei Bonfili Bice fu Giuseppe, moglie di Trieste Giuseppe fu Giacobbe, dom. a Padova.	
Cons. 5 %	291132	80 —	Caneva *Albina-Luigia* di Lorenzo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.	Caneva *Luigia-Caterina* di Lorenzo, minore, ecc., come contro.
3.50 %	733093	31.50	Soldani *Aldo* fu Gaetano, minore, sotto la patria potestà della madre Peretti Giovannina di Cesare, vedova di Soldani Gaetano, dom. a San Cipriano Po (Pavia).	Soldani *Romualdo* fu Gaetano, minore, ecc., come contro.
»	385482	28 —	Beltrani *Teresa* fu Alfonso, nubile, dom. a Napoli.	Beltrani *Maria-Teresa* fu Alfonso, nubile, dom. a Napoli.
»	765817	630 —	Celle Clotilde fu Camillo, moglie di Dodero *Amerigo*, dom. a Genova.	Celle Clotilde fu Camillo, moglie di Dodero *Andrea-Americo*, dom. a Genova.
Cons. 5 %	108221	1,100 —	Cascella *Angelina* fu Giovanni, moglie di Diana Guglielmo, dom. in Aversa (Caserta), vincolata.	Cascella *Maria-Angela* fu Giovanni, moglie, ecc., come contro.
»	208429	260 —	Jannuccilli *Augusto* di Vincenzo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Teano (Caserta), vincolata.	Jannuccilli *Silvio-Augusto-Vittorio* di Vincenzo, minore, ecc., come contro, vincolata.
3.50 %	613006	350 —	Crisafulli Enrico di Enrico, dom. a Palermo, vincolata.	Crisafulli Enrico di Enrico, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Palermo, vincolata.
»	685346	122.50		
»	700090	378 —	Crisafulli Bona Enrico di Enrico, dom. a Palermo, vincolata.	Crisafulli Bona Enrico di Enrico, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. a Palermo, vincolata.
»	601015	38.50	Marangoni *Giuseppe* fu Achille, dom. a Pavia, vincolata.	Marangoni *Attilio-Eulogio-Vittorio-Luigi-Giuseppe* fu Achille, dom. a Pavia, vincolata.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 30 gennaio 1926

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** (Elenco n. 27).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	339481	755 —	Viglienzoni *Maria-Pia* di Cesare, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Brescia.	Viglienzoni *Maria-Giuseppina-Pia*, minore, ecc., come contro.
»	105600	50 —	Cafici Serafina di *Pompeo*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Vizzini (Catania).	Cafici Serafina di *Croce Pompeo*, minore, ecc., come contro.
»	106244	485 —	Cafici Serafina-Linda di Pompeo, minore, ecc come la precedente.	Cafici Serafina-Linda di *Croce Pompeo*, minore, ecc, come contro.
»	88788	130 —	Cafici Serafina di *Pompeo*, minore, ecc., come la precedente.	Cafici Serafina di *Croce Pompeo*, minore, ecc., come contro.
»	389410	4,765 —	Spinelli *Francesco* di Mario, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Lodi (Milano); con usufrutto vitalizio a Bianchi Rosa fu Costantino, vedova di Spinelli Angelo.	Spinelli *Franco-Angelo* di Mario, minore, ecc., come contro.
»	113348	70 —	Marchesi *Agostino* fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Braga Rosa fu Carlo, vedova Marchesi, dom. a Lovero (Sondrio); con usufrutto vitalizio a Braga Rosa fu Carlo, vedova di Marchesi Antonio, dom. in Lovere.	Marchesi *Antonio* fu Antonio, minore, ecc., come contro.
»	119378	60 —	Marchesi *Agostino* fu Antonio, minore, ecc., come la precedente.	Intestata come la precedente.
»	134848	1,000 —	*Maroni* Eugenio di Giulio, dom. a Varese (Como).	*Maroni-Biroldi* Eugenio di Giulio, dom. a Varese (Como).
»	156690	1,000 —	Lanzavecchia Maria fu Eduardo, moglie di *Maroni* Emilio fu Eugenio, dom. a Varese (Como).	Lanzavecchia Maria fu Eduardo, moglie di *Maroni-Biroldi* Emilio fu Eugenio, dom. a Varese (Como).

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 23 gennaio 1926. *Il direttore generale*: CIRILLO.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Nomina nel Consiglio provinciale di sanità di Macerata.

Con R. decreto 6 dicembre 1925, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio scorso, il cav. dott. Giustino Nardi è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Macerata fino al 31 dicembre 1926.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 11

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 18 gennaio 1926

	Media		Media
Parigi	93 15	Belgio	112 51
Londra	120 165	Olanda	9 975
Svizzera	478 60	Pesos oro (argentino)	23 35
Spagna	350 92	Pesos carta (argent.)	10 275
Berlino	5 901	New-York	24 762
Vienna (Shilling)	3 487	Russia	127 40
Praga	73 40	Belgrado	43 85
Dollaro canadese	24 74	Budapest (Pengkos)	4 34
Romania	11 05	Oro	477 79

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	70 875
	3.50 % » (1902)	64 —
	3.00 % lordo	43 675
	5.00 % netto	91 55
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	67 10

Bollettino N. 26

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 4 febbraio 1926

	Media		Media
Parigi	93 41	Belgio	113 25
Londra	120 73	Olanda	9 975
Svizzera	479 55	Pesos oro (argentino)	23 27
Spagna	351 45	Pesos carta (argent.)	10 24
Berlino	5 927	New-York	24 848
Vienna (Shilling)	3 51	Russia	127 958
Praga	73 95	Belgrado	43 85
Dollaro canadese	24 825	Budapest (Pengkos)	4 36
Romania	10 85	Oro	479 45

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	70 30
	3.50 % » (1902)	64 —
	3.00 % lordo	43 —
	5.00 % netto	91 325
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	69 95

Bollettino N. 27

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 5 febbraio 1926

	Media		Media
Parigi	93 30	Belgio	113 17
Londra	120 701	Olanda	9 99
Svizzera	478 90	Pesos oro (argentino)	23 27
Spagna	351 45	Pesos carta (argent.)	10 24
Berlino	5 926	New-York	24 827
Vienna (Shilling)	3 525	Russia	127 816
Praga	73 77	Belgrado	43 85
Dollaro canadese	24 81	Budapest (Pengkos)	4 36
Romania	10 90	Oro	479 04

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	70 25
	3.50 % » (1902)	64 —
	3.00 % lordo	43 —
	5.00 % netto	91 375
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	69 425

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Sanzioni contro coloro che deteriorano ed insudiciano le carrozze ferroviarie.

Con decreto di S. E. il Ministro per le comunicazioni in data 23 gennaio 1926, n. 1737, è stato stabilito che dal 15 febbraio 1926 abbiano vigore sulle linee delle Ferrovie dello Stato le disposizioni del R. decreto 22 novembre 1925, n. 2175, contenente sanzioni contro coloro che deteriorano ed insudiciano le carrozze ferroviarie.

Con lo stesso decreto Ministeriale sono state approvate apposite istruzioni per l'applicazione delle disposizioni del citato R. decreto, nonchè la tariffa per il risarcimento dei danni arrecati alle carrozze.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Proroga del termine per la presentazione delle domande per il concorso a 30 posti di volontario archivista.

IL GUARDASIGILLI MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto il decreto Ministeriale del 30 luglio 1925, col quale è stato bandito un concorso per esami a 30 posti di volontario archivista (gruppo A) nel ruolo del personale degli archivi notarili;

Visto il decreto Ministeriale del 28 settembre 1925, col quale sono stati prorogati i termini fissati per la presentazione delle domande e per l'inizio delle prove scritte del concorso stesso;

Ritenuta l'opportunità di prorogare ulteriormente i termini suindicati;

Decreta:

Il termine già fissato e prorogato per la presentazione delle domande al concorso per esami a 30 posti di volontario archivista (gruppo A) nel ruolo del personale degli archivi notarili è ulteriormente prorogato al 20 marzo 1926. I capi degli archivi notarili distrettuali trasmetteranno il giorno susseguente al Pro-

curatore del Re le domande ricevute durante la nuova proroga del termine e al Ministero della giustizia l'elenco nominativo delle domande stesse o la corrispondente dichiarazione negativa.

La data delle prove scritte è rinviata ai giorni 3, 4 e 5 maggio 1926.

Roma, 21 gennaio 1926.

Il Ministro: Rocco.

MINISTERO DELLA MARINA

Concorsi a cattedre nei Regi istituti nautici.

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 novembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;
Visto il R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2761;
Visto il R. decreto 29 novembre 1923, n. 3174;
Visto il R. decreto 8 maggio 1924, n. 843;
Visto il R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1495;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli ed esami alle seguenti cattedre nei Regi istituti nautici:

1° Lettere italiane, n. 2;
2° Matematica, n. 3;
3° Astronomia e navigazione, n. 6;
4° Macchine e disegno relativo, n. 2;
5° Teoria della nave, costruzione navale e disegno relativo, n. 3;
6° Lingua inglese, n. 4.

Art. 2.

Ai concorsi sopra indicati possono prendere parte soltanto gli ex combattenti che si trovino, per quanto riguarda il servizio militare, nelle condizioni di cui all'art 18 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843 (1).

Gli ex combattenti debbono dimostrare di trovarsi nelle condizioni prescritte dall'art. 18, comma 1°, del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, mediante presentazione dello stato di servizio o foglio matricolare, completato, ove occorra, delle speciali dichiarazioni che integrino i dati in esso contenuti, e che dovranno essere rilasciate, a richiesta dell'interessato, dai comandi di deposito o di distretto, giusta le istruzioni date, in casi simili, dal Ministero della guerra con la circolare n 77 dell'8 gennaio 1923 (vedi allegato).

I mutilati ed invalidi di guerra devono inoltre dimostrare il possesso di tale loro qualità mediante certificato della Direzione generale per le pensioni di guerra o dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli invalidi di guerra.

Fra gli ex combattenti sono comprese anche le donne che abbiano prestato servizio di infermiere negli ospedali militari mobilitati o in quelli della Croce Rossa dislocati nelle zone di operazioni.

Le infermiere di guerra dovranno esibire il documento giustificativo del servizio prestato rilasciato dalle competenti autorità.

Art. 3.

Il limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi è di 45 anni compiuti alla data del presente decreto.

Sono ammessi senza limiti di età i concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

a) coloro che alla data del presente decreto prestano servizio come insegnanti di ruolo nei Regi istituti nautici;

b) gli ufficiali della Regia marina in servizio attivo o nella riserva navale per i concorsi alle cattedre di astronomia nautica e navigazione e di macchine e disegno relativo;

c) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite di 45 anni.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso deve pervenire al Ministero della Marina (Ufficio istruzione nautica) non oltre il 15 marzo 1926; dev'essere stesa in carta legale, e contenere l'esatta indicazione della dimora del candidato, che dovrà aver cura di far conoscere al Ministero tutte le successive variazioni del suo recapito per le comunicazioni relative al concorso.

Alla domanda devono essere uniti i seguenti documenti, oltre quelli comprovanti che il candidato ha i requisiti di cui all'art. 2:

a) atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale;

b) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità. La firma dell'ufficiale dello stato civile dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale.

c) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

d) certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato stesso è richiesto e sentito il parere della Giunta comunale. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal Prefetto.

La condotta civile e militare è accertata in modo insindacabile dal Ministero con tutti i mezzi di cui esso dispone;

e) certificato di un medico provinciale o militare, o dell'ufficiale sanitario, o di un medico condotto del Comune di residenza, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche che gli impediscano l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto;

f) certificato di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

g) titolo di studio, originale o in copia autentica, e cioè:

per il concorso alle cattedre di lettere italiane: laurea in lettere italiane;

per il concorso alle cattedre di matematica: laurea in matematica, o laurea in ingegneria conseguita in una Regia scuola di ingegneria;

per il concorso alle cattedre di astronomia e navigazione: laurea in discipline nautiche conseguita nel Regio istituto superiore navale di Napoli, o laurea di professore in discipline nautiche o laurea di ingegnere idrografo conseguite nella Regia scuola superiore navale di Genova;

per i concorsi alle cattedre di macchine e disegno di macchine ed alle cattedre di teoria della nave, costruzione navale e disegno relativo: laurea di ingegnere conseguita in una Regia scuola di ingegneria;

per il concorso a cattedre di lingua inglese: antichi diplomi di abilitazione di 1° e 2° grado all'insegnamento della lingua inglese, e diplomi di abilitazione conseguiti nei corsi postuniversitari a norma del R. decreto 18 dicembre 1919, n. 2598, o

laurea in lettere, o
laurea in filosofia, o
laurea in giurisprudenza, o
diploma o laurea di lingua inglese del R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, o
qualunque diploma degli istituti superiori di magistero femminile (antico ordinamento), o
diploma di italiano e latino, di storia e geografia e di pedagogia e filosofia degli Istituti superiori di magistero (nuovo ordinamento);

h) certificato attestante i punti riportati negli esami speciali di tutti i corsi e in quello finale per il conseguimento della laurea o del diploma se non risultino da questi;

i) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

l) elenco in carta libera ed in doppio esemplare, firmato dal candidato, dei documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso.

Per l'ammissione al concorso a cattedre di astronomia e navigazione, e di macchine e disegno relativo, si considerano come provvisti di titolo di idoneità all'ammissione stessa gli ufficiali della Regia marina che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 10

(1) Ex combattenti, feriti o decorati al valore militare, o che abbiano prestato servizio per terra, per mare o per aria in zona di operazione presso reparti operanti, e, quanto ai militari addetti ai Comandi, abbiano prestato servizio presso i comandi mobilitati inferiori, fino a quello di brigata compreso.

del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557 (1). Essi dovranno presentare, in luogo del titolo di cui alla lettera *g*) del presente articolo, un documento dal quale risulti che si trovano nelle condizioni prescritte per poter concorrere.

I documenti sopra specificati devono essere conformi alle leggi sul bollo, ed i certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Coloro che partecipano a più concorsi debbono presentare altrettante domande, delle quali una deve essere documentata in modo completo e ciascuna delle altre deve avere allegati i documenti di cui alle lettere *g*) ed *h*), il cenno e l'elenco di cui alle lettere *i*) ed *l*).

I concorrenti sono esonerati dal pagamento della tassa di ammissione al concorso.

Art. 5.

Sono esclusi dal concorso i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituiti, entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti risultati formalmente imperfetti.

La data di presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo del Ministero.

Sono esclusi dai concorsi coloro che non risultino di buona condotta tanto civile che militare, anche, se per quest'ultima, non concorra l'estremo di non aver servito con fedeltà ed onore.

Sono pure esclusi dai concorsi gli insegnanti di scuole governative o pareggiate, ai quali, nel biennio anteriore alla scadenza del termine stabilito dal presente decreto per l'ammissione al concorso, sia stata inflitta una punizione disciplinare superiore all'ammonizione, o che, alla scadenza stessa, siano sospesi a tempo indeterminato dall'ufficio.

Il Ministro, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso

Art. 6.

I candidati devono dimostrare la loro identità personale presentando, prima di ciascuna prova di esame, alla Commissione esaminatrice, il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata dal sindaco.

Art. 7.

Tutti i concorrenti dovranno sostenere prove scritte ed orali riguardanti la materia relativa alla cattedra per cui concorrono.

I concorrenti a cattedre di macchine e disegno relativo ed alle cattedre di teoria della nave, costruzione navale e disegno relativo, saranno anche sottoposti a prove grafiche.

La prova orale consisterà in una lezione ed in un interrogatorio su quesiti fatti dai membri della Commissione esaminatrice, la quale potrà stabilire che la lezione sia accompagnata da un saggio di correzione di lavori scritti o grafici.

Art. 8.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma.

Le prove scritte avranno inizio il 26 aprile 1926

Chi non si presenta nei giorni fissati per le prove o chi manca ad una di queste, perde ogni suo diritto. La sua assenza è ritenuta come rinuncia al concorso

Art. 9

Ogni Commissione giudicatrice dispone complessivamente di 100 punti, dei quali sono attribuiti 85 punti all'esame, 10 ai titoli militari e 5 agli altri titoli.

La Commissione determina in quale proporzione, eguale per tutti i concorrenti, spettino a ciascuna delle prove i punti assegnati all'esame secondo il precedente comma.

Art 10

Nella graduatoria dei vincitori sono compresi, per ordine di merito, determinato dal voto complessivo assegnato a ciascun concorrente per i titoli e gli esami, e in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i concorrenti che abbiano riportato non meno di 7 decimi come punto complessivo per i soli esami, risultante da punti non inferiori a 6 decimi nelle singole prove.

Nella graduatoria degli idonei la Commissione comprende, per ordine di merito, determinato dal voto complessivo assegnato a ciascun concorrente per i titoli e gli esami, gli altri concorrenti che abbiano riportato non meno di sei decimi come punto complessivo per i soli esami, risultante da punti non inferiori a sei decimi nelle singole prove

Nella valutazione dei titoli, il cui risultato deve essere espresso separatamente dal risultato degli esami, le Commissioni giudicatrici, a parità di merito terranno conto delle preferenze stabilite dall'articolo 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n 2395.

Art. 11.

Ai concorrenti che risultano compresi nella graduatoria dei vincitori il Ministero invia l'elenco delle cattedre vacanti ed assegna loro un termine entro il quale essi dovranno far conoscere l'ordine di preferenza per la destinazione, indicandone le ragioni.

Nell'ordine di preferenza i vincitori dovranno comprendere tutte le sedi delle cattedre indicate nell'elenco di cui al comma precedente.

L'omissione di alcune di esse non può essere considerata come rifiuto della medesima.

L'ordine di preferenza formulato dai vincitori non è vincolativo pel Ministero

Ogni riserva o condizione aggiunta dai concorrenti all'ordine di preferenza è nulla. Il ritardo nell'invio di esso oltre il termine stabilito produce senz'altro la decadenza da tutti gli effetti del concorso.

Art. 12.

Il Ministero procede all'assegnazione delle sedi e ne dà comunicazione agli interessati all'atto stesso in cui offre la nomina.

Il vincitore ha diritto ad una sola offerta.

Nei riguardi dei vincitori gli effetti del concorso si esauriscono con l'offerta di cui al comma precedente.

Le assegnazioni delle sedi sono definitive.

Sono vietate le assegnazioni provvisorie.

Art. 13.

Qualora non si possa provvedere ai posti messi a concorso, nelle sedi assegnate, coi vincitori, per rinunzia o decadenza dei medesimi o per altre cause, alle sedi rimaste così vacanti potranno essere assegnati gli idonei di cui all'art. 10 comma 2°, che abbiano riportato un punto complessivo, per i soli esami, non inferiore a sette decimi, risultante da votazioni nelle singole prove non inferiore a sei decimi

Tale assegnazione viene fatta secondo l'ordine della graduatoria, ma non può comprendere un numero di posti superiore alla metà di quelli messi a concorso.

L'assegnazione sarà fatta dal Ministero, all'atto stesso in cui offre la nomina, prescindendo dalle modalità di cui all'art. 19 ed al 1° comma dell'art. 20 del regolamento approvato col R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2761

Sono invece applicabili le disposizioni di cui al 2° 3° e 4° comma dell'art. 20 suddetto

La dichiarazione di idoneità non potrà avere alcun altro effetto che quello previsto dai comma precedenti ed anche questo cesserà dopo avvenute le nomine per i posti messi a concorso.

Art. 14.

L'accettazione della nomina offerta deve essere fatta per iscritto, entro il termine stabilito dall'Amministrazione, e non può essere in nessun modo condizionata

Il vincitore, o l'idoneo nel caso previsto dall'art 13, che dichiari di rifiutare la nomina o la sede assegnatagli, ovvero che subordini la sua accettazione ad una qualsiasi condizione o riserva, ovvero che non risponda entro il termine fissato dall'Amministrazione, ovvero che risulti irreperibile decade senz'altro dagli effetti del concorso

Art. 15

Le nomine in dipendenza dei concorsi hanno luogo con effetto dal 16 ottobre immediatamente successivo alla data del decreto Ministeriale che rende esecutiva la graduatoria

Art. 16

Gli insegnanti dei Regi istituti nautici appartengono al gruppo A del personale civile dello Stato, a norma del R. decreto 11 novembre 1923, n 2395

---

(1) Art. 10 del R. decreto 21 ottobre 1923, n 2557 «Per le cattedre di navigazione ed astronomia e per quelle di attrezzatura e manovra, potranno concorrere gli ufficiali di vascello in servizio attivo permanente e della riserva navale, purchè abbiano raggiunto nel servizio attivo il grado di tenente di vascello e contino non meno di sette anni di navigazione complessiva

Per le cattedre di macchine e disegno relativo potranno concorrere gli ufficiali macchinisti della Regia marina in servizio attivo permanente o della riserva navale, purchè abbiano raggiunto nel servizio attivo permanente il grado di capitano e contino non meno di sette anni di navigazione complessiva, dei quali, quattro di direzione di macchine.

Art. 17.

I professori straordinari, al momento dell'immissione in servizio, e i professori ordinari, appena ottenuta la nomina stabile, debbono, sotto pena di decadenza, prestare rispettivamente la promessa e il giuramento di cui agli articoli 5 e 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 18.

Per il procedimento dei concorsi, per la formazione della graduatoria, e per quant'altro non è stabilito nel presente decreto e salve le disposizioni in esso contenute, si osservano le norme del regolamento approvato con R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2761.

Art. 19.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 gennaio 1926.

p. *Il Ministro*: SIRIANNI.

Circolare n. 77 in data 8 gennaio 1923 del Ministero della guerra. — Disposizioni del capitolo IV del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, relative agli impiegati ed agenti ex combattenti.

Com'è noto, il capo IV del Regio decreto 30 settembre 1922, numero 1290 — integrato e modificato in qualche parte dal Regio decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637 — nel concedere speciali benefici agli impiegati ed agenti ex combattenti, ha stabilito altresì che le varie amministrazioni hanno facoltà di richiedere all'amministrazione militare le necessarie informazioni circa i documenti prodotti dagli interessati ed ha deferito alla stessa amministrazione militare — ove ne sia richiesta — il giudizio sul valore probatorio di tali documenti (v. art. 45).

In relazione a tali disposizioni e nell'intendimento di prevenire, per quanto possibile, la formulazione di quesiti particolari circa i servizi resi dagli impiegati come ufficiali e militari di truppa del Regio Esercito, questo Ministero — di concerto con quello del tesoro — ritiene opportuno portare a conoscenza delle altre amministrazioni centrali i criteri che, a suo parere, si dovrebbero tener presenti nell'applicazione delle accennate disposizioni.

Per quanto concerne l'appartenenza a reparti combattenti alla quale è subordinata la concessione del beneficio di cui al primo comma dell'art. 43 del citato decreto 30 settembre 1922, è noto che, per il combinato disposto dello stesso comma e delle disposizioni del capoverso dell'art. 41, devo considerarsi servizio in reparti combattenti quello prestato presso l'Esercito operante, e cioè — secondo il disposto dell'art. 1 del R. decreto 18 dicembre 1922 — quello prestato presso reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti vari mobilitati dipendenti dal Comando Supremo. Non sarà però tenuto conto del servizio nelle fortezze (fatta eccezione per quella di Venezia, durante il periodo 1° novembre 1917 4 novembre 1918).

Dato il tenore di tali disposizioni, è quindi da escludersi che la semplice variazione dello stato di servizio degli ufficiali e del foglio matricolare dei sottufficiali e dei militari di truppa, relativo all'ingresso in territorio dichiarato in stato di guerra, possa, per sè stessa, costituire prova sufficiente del diritto dell'impiegato ad ottenere il beneficio concesso agli ex combattenti, essendo tali variazioni usate anche per coloro che comunque abbiano prestato servizio presso enti territoriali situati in territorio posto in stato di guerra.

E' quindi necessario, perchè possa farsi luogo all'applicazione del beneficio stabilito dall'art. 43, che risultino oltre le date di entrata e di uscita dalla zona di guerra, anche le variazioni relative all'appartenenza ai predetti enti mobilitati.

Poichè però non sempre tali variazioni hanno potuto trovare luogo negli stati di servizio e nei fogli matricolari, questo Ministero, con circolare inserita nel *Giornale Militare* ufficiale, ha provveduto a dare disposizioni ai comandi di deposito e di distretto perchè a richiesta dei militari interessati o delle amministrazioni statali, curino, quando occorra, il rilascio di speciali dichiarazioni che integrino i dati risultanti dagli stati di servizio e dai fogli matricolari per la parte relativa ai servizi prestati in zona di guerra, presso enti o reparti mobilitati.

Tali dichiarazioni — che verranno compilate sulla base di tutti i documenti ufficiali conservati presso i depositi e i distretti — conferranno anche le indicazioni relative al tempo trascorso dagli interessati lontano dai reparti combattenti (degenze in luoghi di cura, licenze di convalescenza, aspettative per motivi di salute, servizio territoriale o sedentario), per ferite o malattie contratte a causa di servizio, sempre quando gli interessati stessi non siano in grado di produrre altri documenti ufficiali dai quali risultino tali circostanze.

Ad agevolare il compito dei corpi, gli interessati, nel fare le loro richieste, avranno cura di fornire, con apposita dichiarazione scritta, tutte le possibili indicazioni circa i servizi prestati durante la guerra.

Nel computo del tempo trascorso presso l'Esercito operante, quale potrà risultare dai documenti rilasciati dalle autorità militari, si dovrà poi dalle Amministrazioni tener presente:

1° Che quali date di armistizio sui vari fronti sono da considerarsi: il 4 novembre 1918 per il fronte dell'ex Impero Austro-Ungarico, per il fronte Balcanico, della Turchia Asiatica e per le isole dell'Egeo (per queste ultime il periodo di guerra decorre dal 21 agosto 1915); l'11 novembre 1918 per i fronti interessanti l'ex Impero Germanico (Francia e Belgio);

2° Che, essendo stato abrogato dal citato R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, il 2° comma dell'art. 43 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, il tempo passato presso reparti combattenti o lontano dai medesimi per ferite o malattie dipendenti dalla guerra, è computato per quello che effettivamente risulta.

Per il requisito della buona condotta, che è pure richiesto dal 1° comma del citato articolo 43 perchè possa farsi luogo all'applicazione del beneficio sopraccennato, occorre fare una distinzione fra la posizione dei militari di truppa e sottufficiali e quelle degli ufficiali. Per i primi occorrerà che risulti semplicemente dal foglio matricolare l'avvenuto rilascio, all'atto del congedamento, della dichiarazione di aver tenuto « buona condotta » (non è sufficiente la semplice dichiarazione di « aver servito con fedeltà ed onore »). Per i secondi, invece, è da ritenersi che la buona condotta possa di massima presumersi, salvo nei casi appresso indicati, quando gli interessati conservino la qualità di ufficiale.

Debbono però in ogni caso, essere esclusi dai benefici di cui sopra ai sensi del R decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, quei militari che, durante il servizio prestato presso l'Esercito operante nel periodo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio sui vari fronti, siano incorsi in uno dei provvedimenti contemplati nelle leggi sullo stato giuridico degli ufficiali e dei sottufficiali a seguito di deferimento a consiglio od a commissione di disciplina; o che, comunque, siano stati sospesi dall'impiego, se ufficiali, o dispensati dal servizio, se sottufficiali, sempre quando non sia intervenuta la reintegrazione nel grado o nell'anzianità, e non abbiano beneficiato dell'amnistia disciplinare concessa col R. decreto 3 novembre 1920, n. 1514.

Per quanto riguarda i reati, vanno poi esclusi quei militari, i quali, durante il servizio militare prestato presso l'Esercito operante nella guerra 1915-1918, abbiano riportato condanne — anche se, per esse, sia successivamente intervenuta amnistia o indulto o commutazione — per delitti commessi nel periodo stesso.

Tale esclusione non ha luogo quando trattasi di contravvenzioni, oppure di condanne inflitte per duello o per reati colposi, intesi tali quelli caratterizzati da negligenza o imperizia, nonchè quelli causati da motivi che il Codice penale militare all'art. 74 (comma 2°), definisce inescusabili (fra questi ultimi però non va compreso il motivo di lucro).

L'esclusione non ha altresì luogo quando trattasi di condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione o reintegrazione nel grado.

Date tali disposizioni, qualora risulti, in qualsiasi modo, che, per un fatto avvenuto durante la guerra, sia stata applicata al militare una delle accennate sanzioni penali o disciplinari e non sia possibile esattamente accertare la posizione del militare stesso in base ai soli dati registrati nello stato di servizio o foglio matricolare, potranno richiedersi maggiori chiarimenti ai competenti uffici giudiziari, se trattisi di provvedimenti penali, o al Ministero della guerra se trattisi di provvedimenti disciplinari. (Per i sottufficiali: Direzione generale leva e truppa, Divisione I, truppa; per gli ufficiali: Direzione generale personale ufficiali, Divisione disciplina).

Per i periodi di tempo eventualmente trascorsi dagli impiegati in istato di prigionia, per accertare se tale prigionia sia o non dipendente da circostanze imputabili all'interessato occorrerà pure distinguere fra gli ufficiali e i sottufficiali e militari di truppa. Per i primi sarà sufficiente l'esibizione dell'apposito nulla osta che fu loro rilasciato al ritorno dalla prigionia ai fini dell'avanzamento; per i secondi la non imputabilità della prigionia stessa agli interessati è implicita nell'avvenuto rilascio della dichiarazione di buona condotta.

Quanto alla qualità di mutilato o invalido di guerra, poichè i vantaggi accordati dal legislatore variano a seconda della categoria a cui gli invalidi o mutilati sono inscritti (v. art. 43 ultimo comma art. 44 comma 1°, lettera *a*) e *b*), sarà opportuno che, nei casi in

cui gli interessati invocano la concessione dei maggiori benefici, essi siano invitati a presentare il libretto di pensione ai superiori immediati, lasciando a questi di comunicare all'autorità superiore i dati occorrenti sulla posizione di ciascuno, con l'indicazione della data del decreto di concessione di pensione, per dar modo alla Corte dei conti di procedere, ove lo ritenga, ai necessari riscontri in sede di registrazione. Ciò beninteso quando gli interessati non siano in grado di comprovare la loro qualità con altri documenti ufficiali rilasciati dal competente Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra.

Per i casi in cui gli invalidi o mutilati non siano muniti di libretto di pensione o degli altri documenti suaccennati, rientrando necessariamente tali casi in quelli che danno diritto soltanto al minor beneficio indicato nell'art. 44 comma 1°, lettera *b*), si riterrà sufficiente la variazione registrata sullo stato di servizio o nel foglio matricolare, concernente l'avvenuta concessione dell'assegno di pensione.

Anche per le ferite saranno sufficienti le variazioni registrate negli stessi documenti, relative alla concessione del distintivo di onore.

Per le ricompense al valor militare le quali danno diritto all'abbreviazione di due anni (promozioni per merito di guerra, onorificenze nell'Ordine militare di Savoia, medaglia d'oro, d'argento e di bronzo e croce di guerra al valor militare), nonchè per la croce di guerra concessa per titoli comuni, la quale dà titolo all'abbreviazione di un anno, poichè si ritiene, per vari motivi, necessario un riscontro delle variazioni registrate sugli stati di servizio o sui fogli matricolari, sarà invece opportuno richiedere anche la produzione del relativo brevetto di concessione rilasciato dal Ministero o del Bollettino militare ufficiale che reca la pubblicazione del provvedimento, tenendosi presente che sono sempre da considerarsi come croci di guerra al valor militare quelle che siano accompagnate nel brevetto o nel Bollettino delle relative motivazioni sommarie. Sono pure da considerarsi fin d'ora insigniti della croce di guerra al valore coloro che hanno ottenuto la croce di guerra comune, quando nella relativa comunicazione sul bollettino siasi indicata la data e la località del fatto d'armi; poichè in entrambi questi casi gli interessati hanno senz'altro diritto alla trasformazione della ricompensa conseguita in croce di guerra al valor militare.

In ultimo si ritiene opportuno avvertire, per quanto concerne l'applicazione dell'art. 45 del citato decreto, che ogni eventuale richiesta d'informazioni sui servizi prestati da militari o ufficiali di qualsiasi grado dev'essere rivolta direttamente dalle amministrazioni interessate al corpo che ha provveduto al rilascio dello stato di servizio o del foglio matricolare. La richiesta dovrà essere invece indirizzata a questo Ministero (Direzione generale leva e truppa, Divisione matricole) ogni qual volta sorga sul valore probatorio dei documenti un determinato dubbio che non sia stato possibile chiarire in base agli elementi forniti dai corpi.

E' inoltre da tenersi presente che, per il disposto del Regio decreto in esame, danno titolo ai benefici di cui sopra solo le ricompense concesse per atti di valore compiuti nel periodo 24 maggio 1915 alle date di armistizio e nei fronti già indicati; e si intendono quindi escluse dai benefici le ricompense concesse per atti di valore compiuti in Libia, anche se nel periodo di tempo dal 24 maggio alla data d'armistizio.

Per l'accertamento di tali circostanze, quando il militare abbia prestato servizio parte in Libia e parte su altri fronti, basterà nella maggior parte dei casi, tener presente la data e le località indicate nella motivazione della ricompensa riportata nel brevetto di concessione o nel bollettino ufficiale; quando trattasi di ricompense, per le quali non viene pubblicata la motivazione (promozione per merito di guerra e croci di guerra ordinarie), potranno essere fatti speciali quesiti agli enti militari competenti.

* * *

Per quanto concerne gli assimilati, le rispettive amministrazioni potranno di massima valersi degli elementi dei quali essi siano già in possesso relativamente ai servizi prestati dai loro dipendenti presso l'Esercito mobilitato o dei documenti che eventualmente fossero stati, per qualsivoglia motivo, rilasciati agli interessati stessi dalle autorità mobilitate.

Nei casi in cui tutti gli elementi di cui sopra non fossero sufficienti agli effetti dell'applicazione dei benefici contemplati dal Regio decreto, gli interessati compileranno, sotto la loro responsabilità, una dichiarazione, precisando date, località, enti e nomi dei superiori, e le amministrazioni trasmetteranno tale dichiarazione al Ministero della guerra (Stato Maggiore del R. Esercito, Ufficio ordinamento e mobilitazione), per i possibili accertamenti.

Allo stesso Stato Maggiore del R. Esercito saranno ugualmente rivolte, occorrendo, le richieste sul valore probatorio dei documenti.

Il Ministro: DIAZ.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

FERROVIE DELLO STATO

Concorso interno a posti di grado 5°

tenutosi fra agenti laureati ex-combattenti in applicazione dell'art. 10 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2580 ed a termini del decreto Ministeriale 12 dicembre 1924, n. 1321 e decreto Ministeriale 2 dicembre 1924, n. 1348.

Ordine di graduatoria per le diverse specie di posti messi a concorso.

Graduatoria generale	Graduatoria	Laureati in giurisprudenza in scienze economiche e commerciali od in altre facoltà	Graduatoria	Laureati in ingegneria	Graduatoria	Laureati in chimica
1	1	Carminati Giuseppe				
2			1	Veneri Ferruccio		
3	2	Esposito Corrado				
4			2	Politi Ermanno		
5	3	Precchia Nicola				
6	4	Gera Roberto				
7	5	Marino Ugo				
8	6	Mellina Ernesto				
9	7	Zanelli Alberto				
10	8	Jahier Pier Paolo				
11	9	Rosso Francesco				
12	10	Cardarelli Romualdo				
13			3	Centonze Filippo (1)		
14	11	Lupi Lionello				
15	12	Gonfiantini Tullio				
16	13	Guglielmi Savino				
17			4	Capezzone Nicola		
18	14	Romano Giacomo				
19	15	Gregori Gustavo				
20	16	Cornalis Michelangelo				
21	17	Parodi Mario				
22					1	Rossi Giuseppe
23	18	M celi Vincenzo				
24	19	Bazan Ignazio				
25	20	Agnello Michele				
26	21	Lenzi Roberto				
27			5	Alaimo Filippo		
28	22	Chiono-Geda Giuseppe				
29	23	Sudano Giuseppe				
30	24	Risica Placido				
31	25	Marullo Ugo				
32			6	Pimpinelli Giovanni		
33	26	Mossi Pietro				
34	27	Le Moli Salvatore				
35	28	Marras Saturnino				
36	20	Bandinelli Remo				
37	30	Abundo Giovanni				
38	31	Tucci Rodolfo				
39			7	Marchesani Mi hele (1)		
40	3	Lafragola Matteo				
41	33	Papazzo Ilario				
42	34	Ceppari Elio				
43	35	Calusi Giuseppe				
44	36	Morabito Raffaele				
45	37	Giuria Gabriele				
46	38	Gonnelli Antonio				
47	39	Magheri Cesare				
48	40	Sbarra Federico				
49	41	Gagliano Michele				
50	42	Simeoni Giovanni				
51	43	Perrone Antonio				
52	44	Valgoi Leone				
53	45	Monti Raul				
54	46	Galliani Biagio (1)				
55	47	Pulini Lamberto				
56	48	Falcone Giuseppe				
57	49	Grossi Giovanni				
58	50	Ambrosio Pasquale				
59	51	Masuero Giovanni				
60	52	De Cesare Mariano				
61	53	Blandina Salvatore				
62	54	Mariani Cesare				

(1) Dipende dal Ministero dei lavori pubblici.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.